

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

86° Resoconto stenografico

SEDUTA DI LUNEDÌ 18 DICEMBRE 2000

Presidenza del vice presidente AGOSTINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4902) *Deputati RUZZANTE ed altri. – Abrogazione dell'articolo 3 della legge 31 maggio 1975, n. 191, in materia di arruolamento dei minorenni*, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 6
* SEMENZATO (*Verdi-l'Ulivo*) 2

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

I lavori hanno inizio alle ore 14,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4902) Deputati RUZZANTE ed altri. – Abrogazione dell'articolo 3 della legge 31 maggio 1975, n. 191, in materia di arruolamento dei minorenni, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Abrogazione dell'articolo 3 della legge 31 maggio 1975, n. 191, in materia di arruolamento dei minorenni», d'iniziativa dei deputati Ruzzante, Alveti, Attili, Bartolich, Basso, Battaglia, Bianchi Giovanni, Bircotti, Brunale, Camoirano, Capitelli, Carli, Caruano, Cennamo, Cesetti, Chiavacci, Chiusoli, Cordoni, Debiasio Calimani, Dedoni, Di Bisceglie, Duca, Gerardini, Giacco, Giannotti, Giardiello, Griffagnini Innocenti, Izzo Francesca, Labate, Lorenzetti, Lucidi, Lumia, Mancina, Mariani, Novelli, Panattoni, Penna, Pompili, Ricci, Romano Carratelli, Rossiello, Rubino Paolo, Ruffino, Scantamburlo, Sciacca, Scrivani, Signorino, Schmid, Spini, Stelluti, Vignali e Vigni, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Semenzato di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

SEMENZATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame si propone di abrogare l'articolo 3 della legge 31 maggio 1975, n. 191, nel quale si prevede che l'età minima per chiedere di adempiere anticipatamente gli obblighi di leva è fissata al compimento del diciassettesimo anno di età. Come è noto, questo provvedimento è già stato approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati, con 349 sì su 349 votanti.

Secondo i dati forniti dal Ministero della difesa, nel 1998 sono stati 205 e nel 1999 509 i giovani che si sono avvalsi di questa possibilità e nessuno di loro è stato inviato all'estero.

La norma che si intende abrogare aveva un ruolo quando i giovani, esaurito l'obbligo scolastico, entravano nell'età adulta e aveva lo scopo di far «guadagnare» un anno ai giovani che, finalmente «militesenti», avrebbero potuto cominciare a lavorare. Oggi essa è decisamente anacronistica, oltre che in contraddizione con la crescente tutela offerta ai minori.

La norma appare in contrasto con la tendenza attuale ad «allungare» al massimo l'età dell'adolescenza, confermata anche dall'ipotesi di estendere l'obbligo scolastico fino ai 18 anni, in un contesto in cui il regime

giuridico generale non permette ai minori di 18 anni di assumere una serie di responsabilità come votare o guidare un'automobile.

Il disegno di legge in esame evoca però anche una problematica ben più ampia. La rapida approvazione di questa legge acquista particolare rilevanza dal momento che l'Italia dovrà ratificare il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione dei diritti del fanciullo, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 maggio 2000, ratifica che è auspicabile avvenga quanto prima, in modo che la norma possa diventare vincolante anche nell'ordinamento interno. In proposito, alla Camera dei deputati è stato presentato un ordine del giorno che ripropongo alla Commissione. Ne do lettura:

0/4902/1/4

SEMENZATO

«La 4^a Commissione, in occasione della discussione dell'A.S. 4902 recante abrogazione dell'articolo 3 della legge 31 maggio 1975, n. 191, in materia di arruolamento dei minorenni,

premesso:

che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia del 1989 definisce come minore ogni essere umano inferiore ai diciotto anni; i diciotto anni sono l'età minima stabilita dai trattati internazionali per accedere ai lavori pericolosi; l'organizzazione internazionale del lavoro (OIL) riconosce che il «principio dell'età minima per l'assunzione al lavoro, o comunque un'attività che per sua natura o per le circostanze in cui viene effettuata può nuocere alla salute, alla sicurezza o alla morale dei giovani, è applicabile anche la partecipazione ai conflitti armati»,

impegna il Governo:

a sottoscrivere il protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti dell'infanzia che stabilisce a diciotto anni l'età minima per il reclutamento militare e la partecipazione ai conflitti armati;

ad avviare, in sede ONU, un percorso di riforma della Convenzione dei diritti del fanciullo firmata a New York nel 1989 che introduca il limite di diciotto anni per l'arruolamento nelle forze armate e l'impiego nei conflitti armati».

Ricordo che nel giugno 1986 diverse organizzazioni non governative internazionali hanno lanciato la Coalizione «Stop all'uso di bambini soldato!», che si batte per la proibizione in tutto il mondo del reclutamento e dell'impiego in conflitti armati di minori di 18 anni. Anche in Italia è attiva una Coalizione affiliata a quella internazionale, che si è fatta promotrice di numerose iniziative, anche di sensibilizzazione di questo Parlamento e dell'opinione pubblica.

La questione dell'impiego di minori nelle forze armate regolari o irregolari rappresenta il punto d'incontro di molte questioni, che vanno dallo stato di conflittualità perenne in cui versano molti paesi soprattutto

dell'Asia e dell'Africa, ma anche dell'Europa (in particolare Kosovo e Kurdistan turco, dove minori sono stati utilizzati dall'UCK e dal PKK), allo sfruttamento del lavoro minorile, che riguarda in alcuni Stati anche le forze armate regolari.

Dal punto di vista del diritto internazionale, la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata dall'Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176, prevede all'articolo 38, comma 4, che «in conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parte adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione». Anche lo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma nel 1998, e ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232, include tra i crimini di guerra il reclutamento e l'arruolamento di fanciulli di età inferiore ai 15 anni nelle forze armate nazionali o la loro partecipazione attiva alle ostilità.

Nel mondo la situazione è grave: secondo le Nazioni Unite, in particolare in Africa e in alcune zone dell'Asia, ci sono attualmente 300.000 minori ingaggiati in ostilità, ragazzini e ragazzine molto spesso costretti con la forza ad arruolarsi nelle milizie irregolari o inseriti come «volontari», spinti dalla disperazione di una situazione di conflitto permanente.

In molti Paesi afflitti da guerre civili i bambini soldato vengono spesso utilizzati per la logistica, ma possono essere anche coinvolti in situazioni di estremo pericolo.

Peraltro, va ricordato che in questi casi essi diventano bersagli legittimi durante i combattimenti e non solo non godono più della protezione riservata ai civili, ma al contrario sono spesso considerati dalle popolazioni locali più pericolosi degli adulti perché sono più reattivi alle pressioni ed hanno meno esitazioni a sparare: rischiano così di essere oggetto di ulteriore violenza.

Quando i conflitti finiscono, poi, i bambini soldato vengono abbandonati a se stessi, non potendo essere smobilitati come gli altri militari, perché chi li impiega teme le conseguenze politiche di una simile pratica e cerca di nascondere il fatto di aver fatto combattere bambini e ragazzi. Le conseguenze dell'esperienza traumatica vissuta, sul fisico e sulla psiche degli adolescenti, sono pesanti. Il loro reinserimento nella vita sociale è molto difficile.

Per affrontare questa situazione è depositato qui al Senato il disegno di legge n. 4724, che reca le firme di quasi tutti i senatori della maggioranza e dell'opposizione; esso prevede l'istituzione di un fondo speciale finalizzato all'attività di reinserimento di bambini ed adolescenti vittime di queste terribili esperienze. I tempi tecnici di fine legislatura, com'è noto, sconsigliano l'introduzione di modifiche al testo approvato dalla Camera dei deputati aggiungendo questo secondo grande capitolo. La finalità

di tale disegno di legge è comunque riassunta in uno specifico ordine del giorno, che propongo ai colleghi:

0/4902/2/4

SEMENZATO

«La 4^a Commissione,

in occasione della discussione del disegno di legge n. 4902, recante abrogazione dell'articolo 3 della legge 31 maggio 1975, n. 191, in materia di arruolamento dei minorenni,

premesso:

che secondo le Nazioni Unite, nel mondo, in particolare in Africa e in alcune zone dell'Asia, ci sono attualmente 300.000 minori ingaggiati in ostilità e che altre centinaia di migliaia di minori sono arruolati negli eserciti regolari e irregolari e possono essere chiamati a combattere ogni momento;

che i bambini soldato diventano bersagli legittimi durante i combattimenti e non solo non godono più della protezione riservata ai civili, ma al contrario sono spesso considerati dalle popolazioni locali più pericolosi dei combattenti adulti rischiando così di essere oggetto di ulteriore violenza;

che il loro reinserimento nella vita sociale è molto difficile perché spesso le famiglie e le comunità di origine non esistono più, dissolte dalla guerra, o li rifiutano;

che nel giugno 1986, diverse Organizzazioni non governative (ONG) internazionali hanno lanciato la Coalizione «Stop all'uso di bambini soldato!» che si batte per la proibizione in tutto il mondo del reclutamento e dell'impiego in conflitti armati di minori di 18 anni. Anche in Italia è attiva una Coalizione italiana affiliata a quella internazionale, che si è fatta promotrice di diverse iniziative anche di sensibilizzazione dell'opinione pubblica;

considerato:

che la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, prevede all'articolo 38, comma 4, che «in conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parte adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione»;

che lo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma nel 1998, ratificato dall'Italia ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, include tra i crimini di guerra il reclutamento e l'arruolamento dei fanciulli di età inferiore ai 15 anni nelle forze armate nazionali o il farli partecipare attivamente alle ostilità;

che la Convenzione n. 182 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) contro lo sfruttamento del lavoro minorile, adottata a Ginevra nel 1999 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 25 maggio 2000, n. 148, comprende tra le forme peggiori di lavoro minorile il reclutamento forzoso o obbligatorio di minori di 18 anni ai fini di un loro impiego nei conflitti armati;

tenendo conto della presentazione da parte di 42 senatori di maggioranza e opposizione del disegno di legge n. 4274,

impegna il Governo:

a farsi parte attiva per l'istituzione di un fondo per interventi di recupero e di reinserimento sociale dei minori impegnati o reduci da esperienze di guerra attraverso progetti di assistenza, di sostegno a quelle comunità che ne garantiscono l'inserimento, di formazione di operatori locali e di sensibilizzazione contro l'arruolamento e la partecipazione ai conflitti di minori.».

È evidente che i due elementi sono molto diversi per quello che riguarda il piano nazionale e quello internazionale; non sfugge però che vi è un rapporto di tipo simbolico tra la scelta che viene a fare questa Commissione ed il progetto più generale.

Concludo, invitando la Commissione ad approvare senza modifiche il disegno di legge in esame, in quanto prima e significativa testimonianza dell'impegno del Parlamento su un tema così drammatico.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Semenzato.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo alla prossima seduta.

I lavori terminano alle ore 15.